

CONSORZIO
TUTELA

VINI
COLLI
TOR
TO
NE
SI



Lo statuto



STATUTO DEL CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI VINI A D.O.C. COLLI TORTONESI

Art. 1 COSTITUZIONE

Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Colli Tortonesi è stato originariamente costituito in Alessandria il 18/12/1998 con rogito notaio n. 5802 di raccolta (e successive modifiche in data 08/07/2005 con rogito notaio 13854 con registrazione del 28/07/2007 e ancora in data 28/02/2009 n. 10218 di raccolta, registrato in Tortona in data 11/03/2009). Il presente statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi del DLgs n.61/10 e DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela. A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 17 commi 1 e 4 del DLgs 61/2010 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 1 25/sexdecies paragrafo 1 lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007. Se autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione tutelata, ovvero la DOC Colli Tortonesi nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori della stessa denominazione, anche non aderenti. Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes", per la denominazione tutelata, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti minimi, operativi e di rappresentatività nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni. Il Consorzio tutela, valorizza e cura gli interessi generali relativi alla denominazione "Colli Tortonesi" di cui al relativo Disciplinare consolidato.

Art. 2 DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3 SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Tortona Corso Alessandria 62 c/o Comune di Tortona e sede operativa in Tortona, Piazza Arzano c/o Palazzo Guidobono. L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la cura degli interessi generali relativi alla denominazione "Colli Tortonesi", di cui all'art. 1.
2. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs 61/2010 si propone di:
 - a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione tutelata;
 - b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
 - c) porre in essere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia della denominazione tutelata dagli abusi, dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;
 - d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase di commercio, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e Province autonome.
3. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.lgs 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche non soci del Consorzio.
4. Il Consorzio inoltre svolge tutte le attività ed i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:
 - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti la denominazione suddetta;
 - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
 - coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per le DOC di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del D.Lgs 61/10 e successive modifiche;
 - compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo e con la Regione Piemonte, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti la denominazione tutelata;

- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal DLgs 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti la denominazione tutelata;
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino della denominazione tutelata, prevalentemente nella fase del commercio;
- collaborare con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in raccordo con la Regione Piemonte per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

5. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile, o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell'autorizzazione di cui all'art.17 comma 4 del DLgs 61/10 e successive modifiche.

6. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 per la denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9 del DM 16.12.2010 - Costituzione e riconoscimento Consorzi). Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell' immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

1) Possono essere soci del Consorzio tutti i soggetti sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lsg. 61/2010 per la denominazione tutelata DOC Colli Tortonesi, che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano o più delle predette attività produttive.

2) Per cooperativa di viticoltori o associazione di produttori si intende la struttura o l'organismo associativo avente la disponibilità dell'uva di viticoltori proprietari e/o conduttori conferenti, sia parziale che totale. L'adesione di queste imprese, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti come da art. 6 comma 5 del DM 16.12.2010 (Consorzi di tutela), comporta l'automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria "Viticoltori". Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione e percentuali di rappresentatività nei confronti del MIPAAF.

3) Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica dei soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite dell'ente conferitario rappresentato dal proprio legale rappresentante.

4) Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può associarsi al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.

5) La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per la quantità di uva, solo se vi è espressa delega del conferente, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

6) L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione dell' espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

7) L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;

2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;

3) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;

4) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolte;

5) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla denominazione rappresentata;

6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti allo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti;

7) qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio;

8) all'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile;

9) il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione;

10) il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato davanti al Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 23;

11) la qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 QUOTA DI AMMISSIONE

- 1) L'entità della quota è determinata con delibera del Consiglio di amministrazione.
- 2) La quota sarà stabilita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in misura fissa, c.d. una tantum, per ogni categoria del ciclo produttivo.
- 3) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione *mortis causa*, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.
- 4) Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per la denominazione tutelata, nonché per le scissioni di società che restino all'interno del Consorzio.
- 5) Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affidata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.
- 6) Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.
- 7) La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
- 8) L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7 CONTRIBUTO ANNUALE

1) Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: al litro di vino feccioso rivendicato e denunciato;
- per gli imbottiglieri: alla bottiglia di vino prodotta (lt. 0.75 o equivalente).

2) La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo unitario, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate complessivamente per la denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3) Il Consiglio delibera per la denominazione tutelata, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività, categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma dei disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica dal parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4) Il contributo annuale è composto da:

- a) contributo relativo all'attività di valorizzazione, promozione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della denominazione;
- b) contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;
- c) contributo relativo all'attività di servizio ai soci.

5) I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza, di cui alle lettere a) e b) qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. 61/2010.

Il contributo annuale per le attività erga omnes è costituito da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, non aderenti al Consorzio, sulla base della quantità di prodotto DOC (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale viene attribuito il contributo.

6) I soci sono tenuti, oltre al pagamento del contributo annuale, al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

7) I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

1) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;

2) assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

3) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi;

4) comunicazione al Consorzio dell'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso;

5) ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, per la denominazione tutelata, la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate;

6) nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore;

7) I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- a. di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- b. di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;
- c. di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- d. di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

Art. 9 SANZIONI

Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata. Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale di cui all'art. 7;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione.

Si prevede la sospensione della sanzione in caso di proposizione del ricorso al Collegio Arbitrale.

Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

Le decisioni del Collegio Arbitrale possono essere impugnate dal socio davanti all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 RECESSO

Il Consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso. Il recesso è sempre consentito ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c) del DM 16 dicembre 2010.

Art. 12 DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

1. abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
2. abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
3. si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5.

Art. 13 ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell'art.23.

Art. 14 ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l' Assemblée generale dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio sindacale;

Art. 15 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All' Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità Consortili;
2. approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione della denominazione tutelata;
3. approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati della denominazione tutelata;
4. ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 7 - 11-2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);
5. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
6. deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 9 del DM 16.12.2010 e relative modalità di applicazione;
7. deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
8. deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 6) all'art. 7;
9. eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
10. nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
11. deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
12. approvare i regolamenti interni, che se integrano le disposizioni statutarie devono essere trasmessi al Mipaaf per l'approvazione;
13. approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;
14. stabilire e/o modificare con regolamento le unità di conto di cui all'art. 7, punto 1;
15. deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

All' Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

- a) le modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 16 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il

ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 17; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo diversamente previsto - art. 15, punti 2), 3) e 4)

- vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati, in regola con i contributi.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, può avere luogo solo in data diversa dalla prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Piemonte, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

Art. 17 MODALITA' DI VOTO

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto ponderale e cumulativo rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.

Il suo "monte voti complessivo" è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale (art. 7).

Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.

Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, nell'ambito della denominazione rappresentata per la quale risulta iscritto nel relativo libro soci, per più di tre soci assenti.

La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

- 1) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché partecipipi

nell'esercizio dell'impresa agricola;

2) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;

3) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "produttori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, salvo naturalmente i voti in mano ai conferenti che siano soci diretti del Consorzio, ferma restando l'espressa delega del singolo viticoltore alla cantina sociale per la quantità di uva conferita. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottigiatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato, a condizione dell'espressa delega dei singoli.

Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti.

I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio e/o tra i loro rappresentanti designati dalle categorie dei consorziati. Le categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse. Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità ed i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso;
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi la denominazione e categoria, tenendo presente che tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio,
- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la denominazione tutelata, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei candidati a rappresentare la denominazione stessa. Qualora la denominazione sia rappresentata da più Consiglieri indicati dalle diverse categorie produttive, il consorziato vota per i soli membri proposti dalla propria categoria di appartenenza mediante scheda di voto ponderale separata. Qualora l'associato svolge contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per la denominazione e/o categorie di appartenenza. Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente candidati fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili

e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento voto. Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda. Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili. Qualora, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla categoria del vecchio consigliere non più presente. Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione. In ogni caso, si procede a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Art. 19 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

1. elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, uno o più Vicepresidenti ed un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto; il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata;
2. provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;
3. redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/10;

4. delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
5. fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;
6. fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;
7. propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 5 del DLgs 61/10;
8. provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) ed in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza;
9. predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per l'esecuzione del presente Statuto; tali vigilanza e controllo sono svolti prevalentemente sulla fase di commercio e in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
10. invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Art. 20 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.
- 2) Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.
- 3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4) Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
- 5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: l'individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
- 6) Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.
- 7) Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono

conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

Art. 21 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1) Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni al vice Presidente e/o al Direttore.

2) Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 22 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Collegio sindacale. I membri del Collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui alla normativa vigente. Nel caso in cui i ricavi o il patrimonio netto del Consorzio sia inferiore ad 1 milione di euro, l'organo di controllo del Consorzio di tutela può essere composto da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Collegio sindacale o il Sindaco unico:

1. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
2. assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
3. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 23 COLLEGIO ARBITRALE

I ricorsi previsti dagli artt. 9 e 13 del presente Statuto, nonché - in primo grado - ogni altra controversia che possa sorgere tra il Consorzio e i propri Soci, nonché quelle tra i Soci, quelle promosse dagli Amministratori, liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità delle delibere assembleari, possono essere deferiti a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DM 16 dicembre 2010. L'arbitrato avrà natura rituale ed il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura.

Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale. E' sempre, comunque, possibile adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 24 STRUTTURA OPERATIVA

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi. Il Direttore risponde al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende. Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Art. 25 REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria. Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio. I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria e sottoposti all'approvazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 26 PATRIMONIO E BILANCIO

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio

Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall' art. 16. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile". Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento dell' immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/10 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 1, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa. Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 comma 1, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

Art. 27 MARCHIO STORICO E MARCHI CONSORTILI

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 comma 7 e 8 del Dlgs 61/10 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio storico può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 c.7 del D.Lgs 61/2010.

Art. 28 LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ., salvo modalità diverse previste dallo Statuto ai sensi dell' art. 2612 c.2 n.5. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.